



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-89

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di luglio la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di direttore della Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROLUNGAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON LA SOCIETA' MYSPORT 2 SSD CONSORTILE A R.L., CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA LAGO FIGOI N. 15

Adottata il 04/07/2022
Esecutiva dal 04/07/2022

04/07/2022	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.- 89

OGGETTO: PROLUNGAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON LA SOCIETA' MYSPO2 SSD CONSORTILE A R.L., CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN GENOVA, VIA LAGO FIGOI N. 15.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Deliberazione G.C. n. 310 del 27/08/2010 recante "Linee guida per l'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi denominati Campo Scuola Villa Gentile, Lago Figoi e Sciorba mediante procedura ad evidenza pubblica" ha stabilito l'interesse fondamentale del Comune di Genova a valorizzare appieno i singoli impianti sportivi affidandone la gestione a terzi per periodi tali da consentire ai gestori/concessionari di poter effettuare investimenti sulle strutture, in particolare quegli investimenti finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili con lo scopo precipuo di ottenere risparmi energetici;

- in conformità ai principi espressi da detta Delibera, è stato stipulato in data 06/08/2012, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto di concessione in gestione afferente la piscina Lago Figoi con durata decennale dal giorno di stipula, tra la Società My Sport 2 e SportInGenova, cui è subentrato, per effetto del completamento della liquidazione di quest'ultima, il Comune di Genova;

Considerato che:

-- la S.S.D. Consortile My Sport 2 a.r.l ha presentato istanza di rinegoziazione contrattuale ai sensi degli artt. 8 e 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi con nota prot. 88558 del 22/03/2022, ma il relativo procedimento non è stato ancora definito anche a causa dell'emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020 e delle conseguenti problematiche;

- il procedimento afferente tale rinegoziazione è tuttora in corso, non essendo stato completato a causa, oltre che dei ritardi dovuti al periodo di pandemia, anche all'esigenza di risolvere, d'intesa con il concessionario, le problematiche sollevate da quest'ultimo, riconducibili in primis alle perdite subite per effetto della pandemia e delle conseguenti misure restrittive imposte dalle Autorità;

Considerato inoltre che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono proprio i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture ovvero alla limitazione del loro utilizzo imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;

- la sospensione ovvero la limitata continuazione delle attività sportive, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei Decreti via via adottati dal Presidente del Consiglio, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno comunque dovuto far fronte alle spese fisse, come, a titolo esemplificativo, le utenze, i canoni di concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di concordare la revisione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-

finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota pervenuta alla Direzione Politiche dello Sport in data 24/02/2021 n. prot. 71284 del 25/02/2021, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni, nell'utilizzo dell'impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, nonché l'aumento dei costi riferiti all'acquisto di attrezzature o all'adozione di procedure per fronteggiare il contagio, come richiesto dai provvedimenti emanati al termine della fase acuta della pandemia, tra cui il D.P.C.M. 17/05/2020;
- con successiva relazione prodotta in data 21/04/2022, il gestore ha evidenziato di aver dovuto sospendere totalmente l'attività nel periodo da marzo a maggio 2020 ed ancora da ottobre 2020 ad aprile 2021, con conseguente ingente riduzione degli introiti, a fronte della permanenza, in capo allo stesso, dei costi fissi necessari per preservare sicurezza e funzionalità dell'impianto;

Considerato che:

- unitamente alla citata relazione, la Società concessionaria ha prodotto i bilanci consuntivi 2019 e 2020, dal cui raffronto emergono, nel 2020 rispetto al 2019, la contrazione degli utili e l'aumento in proporzione dei costi sostenuti;

Rilevata pertanto, alla luce delle perdite economiche subite dalla Società concessionaria per effetto della pandemia, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Considerati sia il periodo di chiusura dell'impianto durante i mesi da marzo a maggio 2020 ed ancora la sospensione pressoché totale delle attività da settembre 2020 ad aprile 2021 e la conseguente interruzione, durante detti periodi, degli effetti del contratto in essere con la SSD My Sport 2 a r.l., sia l'utilizzo dell'impianto fortemente limitato in quanto condizionato dall'adozione di stringenti misure di sicurezza anche successivamente alla riapertura, tenuto conto delle inevitabili ripercussioni economiche del mancato utilizzo della struttura sulle entrate della predetta Società, ripercussioni protrattesi nel corso di tutto l'anno 2021 e destinate ad avere conseguenze anche in quelli successivi, ritenuto congruo, per quanto precede, un periodo di prolungamento di anni tre a far data dal 05/08/2022, data di scadenza del vigente contratto, in modo da consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con la SSD Consortile My Sport 2 a r.l. avente ad oggetto la definizione della durata della concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Lago Figoi n. 15 per la durata di anni 3 a far data dal 06/08/2022 al 05/08/2025 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

**IL DIRETTORE
DISPONE**

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto stipulato in data 06/08/2012 tra la Società My Sport 2 e SportInGenova in liquidazione, cui è subentrato il Comune di Genova, avente ad oggetto il prolungamento della concessione dell'impianto sportivo sito in Genova, Via Lago Figoi n. 15 per un periodo di tre anni a far data dal 06/08/2022 fino al 05/08/2025;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo scherma di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore
Ing. Chiara Tartaglia

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

A cronologico n.

del

CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO LAGO FIGOI SITO IN VIA LAGO FIGOI N. 15 - 16161 GENOVA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno .. del mese di in Genova.

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e

la S.S.D. MySport 2 Consortile a r.l., con sede in Via Lago Figoi n. 15 - Genova – cap.16161. – C.F. e P.IVA 02135230999, per brevità di seguito, detto anche Concessionario, rappresentato dal Signor _____, nato a _____ il _____, residente in Via _____

Con il presente atto le parti convengono l'integrazione, in conformità a Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0.- del, del contratto sottoscritto in data 06/08/2012 tra la citata Società e SportInGenova in Liquidazione, nelle cui posizioni contrattuali è subentrato il Comune di Genova

PREMESSO CHE:

- la Deliberazione G.C. n. 310 del 27/08/2010 recante "Linee guida per l'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi denominati Campo Scuola Villa Gentile, Lago Figoi e Sciorba mediante procedura ad evidenza pubblica" ha stabilito l'interesse fondamentale del Comune di Genova a valorizzare appieno i singoli impianti sportivi affidandone la gestione a terzi per periodi tali da consentire ai gestori/concessionari di poter effettuare investimenti sulle strutture, in particolare quegli investimenti finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili con lo scopo precipuo di ottenere risparmi energetici;

- in conformità ai principi espressi da detta Delibera, è stato stipulato in data 06/08/2012, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto di concessione in gestione afferente la piscina Lago Figoi con durata decennale dal giorno di stipula, tra le Società My Sport 2 e SportInGenova, cui è subentrato, per effetto del completamento della liquidazione di quest'ultima, il Comune di Genova;

- il concessionario ha richiesto la rinegoziazione del contratto ai sensi degli artt. 8 - 24 del vigente Regolamento in materia di impianti sportivi, con nota prot. 88558 del 22/03/2022, ma il relativo procedimento non è stato ancora definito anche a causa dell'emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020 e delle conseguenti problematiche;

- a seguito della predetta situazione di emergenza sanitaria sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono volti ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di dette attività;

- a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto, all'art. 216, comma 2:

"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ";

- con nota pervenuta alla Direzione Politiche dello Sport in data 24/02/2021 n. prot. 71284 del 25/02/2021, la Società concessionaria ha fatto presente le limitazioni, nell'utilizzo dell'impianto, cui ha dovuto sottostare, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità durante gli anni 2020 e 2021, nonché l'aumento dei costi riferiti all'acquisto di attrezzature o all'adozione di procedure per fronteggiare il contagio, come richiesto dai provvedimenti emanati al termine della fase acuta della pandemia, tra cui il D.P.C.M. 17/05/2020;

- con successiva relazione prodotta in data 21/04/2022, il gestore ha in particolare evidenziato di aver dovuto sospendere l'attività, in conformità ai provvedimenti delle Autorità, nel periodo da marzo a maggio 2020 ed ancora da ottobre 2020 ad aprile 2021, con conseguente ingente riduzione degli introiti, a fronte della permanenza, in capo allo stesso, dei costi fissi necessari per preservare sicurezza e funzionalità dell'impianto;

- unitamente alla citata relazione, la Società concessionaria ha prodotto i bilanci consuntivi 2019 e 2020, dal cui raffronto emergono, nel 2020 rispetto al 2019, la contrazione degli utili e l'aumento in proporzione dei costi sostenuti;
- con successiva mail del 23/05/2022 la Società ha ribadito che la riduzione degli utili ha interessato anche l'anno 2021, producendo il relativo bilancio, in forma parziale in quanto privo dei dati riferiti agli ammortamenti;
- alla luce della documentazione e prodotta dal concessionario, che attesta le perdite subite per effetto della pandemia, considerata la sussistenza dei requisiti per il prolungamento, ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020, alle condizioni vigenti, del contratto stipulato in data 06/08/2012 con scadenza 05/08/2022, per il periodo di 3 anni a decorrere dal 06/08/2022 fino al 05/08/2025.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. I) Il Comune di Genova e la S.S.D. Consortile MY Sport 2 a r.l. convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, del contratto sottoscritto in data 06/08/2012 tra la predetta Società e la Società SportInGenova in Liquidazione, ora Comune di Genova, relativo all'affidamento della concessione in gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Lago Figoi n. 15 – 16161 Genova

ART. 3BIS – Durata del prolungamento contrattuale.

1. Il prolungamento della concessione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 3 (tre) a partire dal 06/08/2022 fino al 05/08/2025 alle condizioni di cui al contratto sottoscritto in data 06/08/2012 tra la S.S.D. Consortile MY Sport 2 a r.l. e la Società SportInGenova in Liquidazione, ora Comune di Genova, relativo all'affidamento della concessione in gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Lago Figoi n. 15 – 16161 Genova.

ART. 5BIS – Canoni e cauzioni.

1. Il concessionario si impegna a versare, entro il 31/08/2022, una cauzione di Euro 1.615,68 pari al 10% dei canoni concessori dovuti per l'intero periodo di prolungamento contrattuale, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
2. La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà restituita al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna dell'impianto, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all'impianto addebitabili a colpa del concessionario medesimo.
3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa..
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del concedente.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto sottoscritto in data 06/08/2012 dalla S.S.D. Consortile My Sport 2 a r.l. relativo all'affidamento della concessione in gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Lago Figoi n. 15 – 16161 Genova.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova,

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Direttore della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race

Ing. Chiara Tartaglia